



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROFESSIONI

CAMERA DEI DEPUTATI

XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato

***Audizione sul Disegno di Legge AC4135 recante misure
in materia di lavoro autonomo***

12 GENNAIO 2017

1. Confcommercio professioni è il coordinamento delle associazioni professionali che aderiscono o sono affiliate a Confcommercio e rappresentano al momento 20.000 professionisti. Il Coordinamento è nato per dare voce unitaria al lavoro autonomo professionale da considerare protagonista per la crescita del Paese in un contesto di mercato in cui è cresciuto nel tempo il bisogno dei servizi, l'esigenza di specializzazione e sono aumentati i servizi professionali. Si aggiunga che accanto alle professioni tradizionali si stanno sempre più affermando professioni che in continua evoluzione acquisiscono nel tempo identità, caratteristiche peculiari e distinguibili.

A questo proposito nel corso del Convegno da noi organizzato il 12 ottobre 2016 l' Ufficio studi di Confcommercio ha presentato una ricerca che fotografa una realtà economica in crescita per i servizi e soprattutto per le libere professioni, che crescono numericamente al contrario di tutte le altre occupazioni. I professionisti non organizzati in ordini o collegi sono aumentati del 48,8 per cento dal 2009 al 2014 – gli anni peggiori della crisi economica – e sono le uniche categorie ad avere prodotto, pur scontando gli effetti della crisi, maggior reddito nel periodo considerato. Molte di queste professioni puntano sulla qualificazione e sulle competenze come fattore di competitività.

Occorre prendere atto che per il mercato è sempre più complesso ed incerto e gli effetti della crisi si traducono nel progressivo impoverimento di tutte le professioni. In particolare, la stessa ricerca mette in evidenza la diminuzione per tutti i professionisti nel loro insieme (circa 1.200.000 persone) del reddito pro capite in misura del 10 per cento nel periodo 2009/2014.

Sempre più urgenti sono pertanto le proposte volte a favorire la crescita di tutte le professioni in cui il capitale umano qualificato è riconoscibile, risponde alle esigenze di consumatori ed imprese e crea valore.

Crediamo anche che vada tutelata la scelta consapevole di mettersi in proprio come lavoratori autonomi con adeguate misure anche sotto il profilo del welfare.

Il Governo, ed ora il Parlamento, hanno fatto un importante passo in avanti con questo disegno di legge recante misure di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. Il disegno di legge, collegato alla legge di stabilità per il 2016, vuole infatti definire in termini costruttivi una infrastruttura regolativa generale capace di dare per la prima volta nel nostro Paese un organico e positivo riconoscimento normativo alle istanze provenienti dal mondo del lavoro autonomo. È importante che per la prima volta il lavoro autonomo sia individuato come forma di lavoro indipendente ed autorganizzato che deve mantenere la propria dignità anche in favore di prospettive di libera scelta occupazionale.

2. L'art. 1, comma 1, dello schema di disegno di legge si rivolge infatti a tutti i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del Libro V del codice civile, inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 del codice civile (che rinvia al libro IV dello stesso codice), escludendo solo gli imprenditori, anche piccoli.

La definizione in termini generali, ovvero estesi a tutto il mondo del lavoro autonomo, dei soggetti inclusi nel campo applicativo del disegno di legge deve essere valutata positivamente, anche se occorre considerare possibili implicazioni critiche. Tra gli aspetti positivi vi è l'attitudine della legge a soddisfare l'esigenza regolativa, da tempo avvertita, di delineare un quadro normativo minimo comune a tutto il variegatissimo universo del lavoro autonomo. Tra le criticità vi è la possibile sfasatura tra il raggio universalistico di applicazione delle norme e le differenziate esigenze di tutela che le diverse categorie di lavoratori autonomi possono esprimere, essendo evidente che diversi sono, sotto molti profili, i bisogni di protezione espressi dal mondo delle collaborazioni coordinate e continuative o da quello che in altri sistemi viene definito il lavoro autonomo economicamente dipendente e quelli presenti nel settore delle libere professioni intellettuali, regolamentate e non, di vecchia e nuova generazione, e dunque esse stesse assai differenziate al proprio interno.

3. Passando ora ad analizzare più in dettaglio l'articolato, l'art. 2 introduce una prima forma di tutela dichiarando applicabili alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese ovvero tra lavoratori autonomi – in quanto compatibili e fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli – le disposizioni normative del d. lgs. n. 231 del 2002. Si tratta dell'allargamento a tutto il campo del lavoro autonomo della disciplina dettata (in attuazione della Direttiva 2000/35/CE) in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che prevede, tra l'altro, l'automatica decorrenza degli interessi moratori dopo un certo termine, nonché una significativa maggiorazione del relativo saggio.

La normativa del 2002 ha già un campo di applicazione piuttosto esteso, in quanto definisce come transazione commerciale il contratto che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. In buona sostanza, il d. lgs. n. 231 del 2002 muove dalla nozione di libera prestazione dei servizi propria del diritto dell'Unione europea, adottando conseguentemente una definizione di imprenditore estesa anche a chi esercita una libera professione, con una indubbia innovazione rispetto alla nostra tradizione giuridica, ove almeno la prestazione d'opera intellettuale non è come noto assimilabile alla mera transazione commerciale (art. 2229 cod. civ.).

Riteniamo positiva la scelta ora compiuta dal disegno di legge di estendere la tutela contro il ritardo nei pagamenti a favore di tutti i lavoratori autonomi, in quanto siamo in presenza di una esigenza di tutela di carattere basilare, che coinvolge qualunque forma di prestazione di un'opera o di un servizio dietro corrispettivo, a prescindere dalle specifiche caratteristiche del prestatore di servizi. Per questo abbiamo accolto con favore l'estensione della previsione ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, frutto di una modifica approvata al Senato e da noi stessi sollecitata.

4. L'art. 3 stabilisce, innanzitutto, l'inefficacia delle clausole che: 1) attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e, nei rapporti a prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso; 2) stabiliscano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento (comma 1). La norma, inoltre, qualifica come abusivo anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta (comma 2), stabilendo, da ultimo, che in tutte le ipotesi previste nei commi precedenti il lavoratore autonomo abbia diritto al risarcimento dei danni (che nel testo emendato in Senato si accompagna alla possibilità di accedere al tentativo di conciliazione).

Per come è congegnata, la previsione in esame non convince in particolare nella parte in cui intende reprimere la condotta (anch'essa definita, con una certa improprietà di linguaggio, "abusiva") del committente che rifiuti la stipula in forma scritta. Infatti, la disposizione contenuta nel secondo comma non sembra disciplinare in senso proprio la forma del contratto, né tanto meno pare sanzionare con la nullità il contratto concluso oralmente, attribuendo al lavoratore la sola tutela risarcitoria. Tutela che, tuttavia, appare piuttosto inefficace, a causa dell'inevitabile difficoltà di dimostrare sia il rifiuto del committente alla stipula in forma scritta, sia l'esistenza del danno risarcibile che ne sarebbe derivato.

Nel testo approvato dal Senato della Repubblica è stato inserito inoltre un comma 4, che estende (in quanto compatibili) ai rapporti contrattuali in questione le disposizioni dell'art. 9 della legge n. 192 del 1998, in tema di abuso da parte di imprese dello stato di dipendenza economica. Anche se apprezziamo l'intento che ha spinto all'introduzione di questa nuova previsione, dobbiamo rilevare che essa ci appare problematica per le incertezze applicative che derivano dalla estensione di una norma a contenuto elastico come quella sull'abuso di dipendenza economica. Se l'intento della previsione è (anche) quello di contrastare, indirettamente, forme di abuso che spingano i professionisti, nei rapporti asimmetrici con le imprese committenti, ad accettare compensi inadeguati, pur condividendo la preoccupazione per la centrale rilevanza della questione non riteniamo che sia risolto in tal modo il problema.

5. La problematica legata alla costante riduzione di reddito delle categorie economiche rappresentate da Confcommercio professioni andrebbe affrontata anzitutto, come noi sosteniamo da tempo, da politiche di supporto dal lato della competitività e della redditività, anche in relazione alle mutevoli prospettive occupazionali. Ma indubbiamente vanno affrontate anche le questioni legate alla difficoltà di negoziazione dei compensi quando c'è forte asimmetria di posizioni tra le parti del contratto. Questo avviene principalmente nel rapporto con la pubblica amministrazione.

Per questo sarebbe opportuno individuare soluzioni normative ragionevoli, legate all'individuazione di parametri *standard*, che non contrastino con le regole europee sulla libera concorrenza e che siano quanto più rispettose dell'autonomia negoziale, anche nel rispetto delle competenze dei liberi professionisti non riconducibili a specifici albi.

6. L'art. 4 interviene rispondendo ad esigenze concrete e riconosce al lavoratore autonomo il diritto di sfruttare economicamente – secondo le disposizioni contenute nella legge n. 633 del 1941 (di protezione del diritto d'autore) e dal d. lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) – gli apporti originali e le invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come specifico oggetto del contratto e, a tale scopo, già compensata dal committente.

In ciò, la norma riprende e precisa quanto previsto per i collaboratori a progetto dall'abrogato art. 65 del d. lgs. n. 276 del 2003, estendendone peraltro opportunamente il contenuto a tutti i rapporti di lavoro autonomo, come definiti dall'art. 1, comma 1, del disegno di legge.

7. Nel testo licenziato dal Senato, l'art. 5 contiene ora la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in tema di semplificazione e riduzione dei tempi dell'attività delle pubbliche amministrazioni. Più in particolare, si prevede che alcuni atti amministrativi possano essere rimessi agli appartenenti alle professioni ordinistiche e agli stessi possano essere demandati compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario ed alla semplificazione in materia di certificazione di adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche.

La previsione – pur limitata alle professioni organizzate in ordini – può offrire maggiori opportunità di lavoro, ma trattandosi di norma di delega, il concreto contenuto precettivo di tale devoluzione di funzioni potrà essere valutato soltanto alla stregua delle effettive scelte che saranno essere assunte in sede di attuazione.

8. L'art. 6 risulta parimenti interamente riformulato dal Senato per conferire una delega al Governo diretta ad abilitare gli enti previdenziali di diritto privato ad attivare anche prestazioni (purché finanziate da apposita contribuzione) di sostegno agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione involontaria del reddito o siano stati colpiti da gravi patologie. La

norma di delega è in buona sostanza diretta a consentire alle casse (privatizzate) dei liberi professionisti iscritti in albi di ampliare la gamma delle prestazioni assistenziali erogabili – in presenza di adeguata copertura finanziaria – ai propri assicurati.

9. Anche l'art. 7 è stato modificato al Senato e accorpa ora una serie piuttosto eterogenea di disposizioni di natura fiscale e previdenziale.

Positiva appare la previsione introdotta – a modifica dell'art. 54, comma 5, del TUIR – in base alla quale sono interamente deducibili le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente di arti e professioni per lo svolgimento dell'incarico, e parimenti opportuna è la precisazione che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

In tema di trattamento economico per congedo parentale, un importante passo in avanti è poi stato fatto con la disposizione sempre dell'art. 7 che prevede che per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS il trattamento viene esteso anche ai lavoratori padri, ampliando la durata di fruizione della prestazione, passandosi dal periodo massimo attualmente previsto (tre mesi entro il primo anno di vita del bambino) a quello di sei mesi entro i primi tre anni di vita, (con l'ulteriore precisazione che i trattamenti fruiti non possano comunque superare per entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi). Sarebbe peraltro opportuno prevedere che i tre mesi di contribuzione, necessari per ottenere la prestazione, siano calcolati con riferimento ad un periodo più ampio degli attuali 12 mesi, ad esempio aumentando tale periodo a 18 mesi. Tale modifica è motivata dal fatto che il periodo di 12 mesi potrebbe coincidere con un calo di reddito del lavoratore autonomo, con conseguente difficoltà di raggiungere il requisito minimo dei tre mesi di contributi accreditabili.

Con riguardo al trattamento in caso di malattia, abbiamo manifestato poi il nostro apprezzamento per la introduzione della disposizione di cui all'art. 7, comma 8, che specifica che «*per i soli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 1, comma 26, della legge n. 335 del 1995*», i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100% sono equiparati alla degenza ospedaliera.

10. L'art. 8 interviene sul d.P.R. n. 917 del 1986 (*Testo unico delle imposte sui redditi*), prevedendo la sostituzione del quinto comma dell'art. 54 (*Determinazione del reddito da lavoro autonomo*). La nuova formulazione di tale disposizione stabilisce che le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento professionale (corsi, *master*, convegni e congressi), che oggi sono fiscalmente deducibili nella misura del 50%, divengano interamente deducibili entro il limite annuo di 10 mila euro. Poiché la norma fa esplicito

riferimento alle sole spese di iscrizione, verrebbero escluse – apparentemente – le spese di viaggio e soggiorno, la cui parziale deducibilità, invece, è espressamente prevista nell’attuale formulazione normativa, che sul punto dovrebbe pertanto essere fatta salva.

La nuova norma, inoltre, prevede due nuove ipotesi di deduzione fiscale al cento per cento: quella delle spese sostenute per i servizi di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, entro il limite massimo annuo di 5 mila euro, nonché quella degli oneri sostenuti per forme assicurative o di solidarietà facoltative stipulate contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro.

Nel merito, la norma sulla deducibilità fiscale delle spese di iscrizione a corsi e convegni è sicuramente opportuna, in quanto incentiva e favorisce la crescita professionale dei lavoratori autonomi in generale. Essa riguarderà certamente soprattutto quelle categorie di lavoratori autonomi alle quali la legge impone particolari obblighi di aggiornamento professionale. Ma anche per le professioni disciplinate dalla legge n. 4 del 2013 essa rappresenta una misura importante, che può senz’altro aiutare i professionisti ad accrescere e mantenere costantemente aggiornato, il bagaglio delle proprie competenze, ottenendo le attestazioni e certificazioni utili a renderli riconoscibili ed identificabili da committenti e consumatori. Riteniamo altresì che, al fine di valorizzare le attività delle associazioni professionali *ex lege* 4 del 2013, sarebbe opportuno introdurre – nel limite massimo di deducibilità di 5.000 euro indicato per i servizi di certificazione delle competenze – anche le spese sostenute per ottenere le attestazioni di qualificazione dei servizi offerti dai professionisti ai sensi dell’art. 7 della medesima legge, nonché le spese sostenute per acquisire certificazione delle professioni in base alla normativa tecnica UNI rilasciata da organismi di certificazione accreditati ACCREDIA, ai sensi dell’art. 9 della stessa legge.

Deve pertanto essere chiarito che rientrano tra le spese deducibili le spese sostenute per ogni tipo di certificazione professionale ai sensi della normativa vigente.

11. Da accogliere con favore gli artt. 9 e 11, che prevedono, rispettivamente, misure per l’orientamento, la riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi (attraverso l’apertura di uno sportello ad essi dedicato presso i centri per l’impiego e gli organismi accreditati), nonché misure dirette a favorire il loro accesso agli appalti pubblici (attraverso la promozione dell’accesso alle relative informazioni, l’opportuno adattamento dei requisiti previsti dai bandi di gara e dalle procedure di aggiudicazione e l’equiparazione dei lavoratori autonomi alle PMI per l’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei). Entrambe le suddette disposizioni precisano, peraltro, che le previste attività debbano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.

In particolare, la disposizione dell'art. 9 prevede che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi della legge n. 4 del 2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi, siano essi iscritti o meno ad albi. L'elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato dall'ANPAL. Sarà fondamentale che tale collaborazione si realizzi effettivamente, con l'obiettivo di dare concreta attuazione alla normativa già in vigore: il protagonismo delle stesse associazioni sarà al riguardo determinante.

Il comma 3 dell'art. 11 recepisce una nostra sollecitazione, e stabilisce che, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e di concorrere all'assegnazione dei incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale – a prescindere dalla forma giuridica rivestita – la possibilità di: a) costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi la partecipazione a reti di imprese, in forme miste, ai sensi della l'art. 3, comma 4-ter e seguenti, della legge n. 33 del 2009; b) costituire consorzi stabili di professionisti; c) costituire associazioni temporanee professionali alla stregua della disciplina di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto compatibile.

Si tratta di previsione sicuramente apprezzabile, che potrebbe essere ulteriormente rafforzata pensando alla possibilità di intervenire sulla disciplina delle società di professionisti, per consentirne forme miste, aperte, cioè, anche ai lavoratori autonomi non organizzati in ordini professionali.

12. L'art. 10 che contiene ora la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi affinché siano adottate misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela e la sicurezza delle persone che lavorano a qualsiasi titolo in studi professionali, volte al contempo a realizzare una semplificazione degli adempimenti formali nonché la razionalizzazione del relativo apparato sanzionatorio.

Essa deve essere sicuramente apprezzata, riguardando tutti gli studi professionali (e quindi l'intera platea delle professioni, anche diverse da quelle organizzate in ordini).

13. L'art. 12 va valutato positivamente in quanto modifica il secondo comma dell'art. 64 del T.U. in tema di tutela della maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e non iscritte ad altre forme obbligatorie, integrandolo con la previsione alla cui stregua l'erogazione della prestazione da parte dell'INPS, nei due mesi antecedenti e nei tre successivi al parto, avverrà indipendentemente dall'effettiva astensione della lavoratrice dalla propria attività, facendo così venire meno l'obbligo di astensione. Anche il tal caso valgono le osservazioni

fatte per il periodo di congedo parentale, in merito all'ampliamento del periodo cui fare riferimento per i tre mesi di contributi versati.

Si tratta di una disposizione apprezzabile, che equipara queste lavoratrici autonome alle libere professioniste iscritte alle casse, ampliando – di fatto – la fruibilità della prestazione previdenziale in sintonia con la natura autonoma dell'attività svolta.

14. In tema di gravidanza, malattia e infortunio, l'art. 13 prevede significative novità, non tutte condivisibili.

Innanzitutto, nelle predette ipotesi, per i lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa in favore del committente, viene prevista – su loro richiesta – la sospensione del rapporto contrattuale, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare (comma 1). È fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente, che in tal caso potrà dunque recedere dal rapporto.

Si è poi aggiunta, in casi di maternità della lavoratrice, la facoltà della stessa, previo consenso del committente, di farsi sostituire da familiare ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001 (comma 2).

Inoltre, è prevista una "moratoria contributiva" nelle ipotesi di malattia o infortunio grave. Infatti, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, è prevista la sospensione del versamento della contribuzione previdenziale ed assicurativa fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali i contributi maturati dovranno essere versati in rate mensili entro un periodo pari al triplo dei mesi di sospensione (comma 3).

Per quanto attiene al primo comma, si evidenzia che la disposizione è troppo generica, nell'individuazione dei soggetti a cui è riferita. Fermo restando che si riterrebbe opportuno eliminare la previsione, si ritiene necessario quantomeno limitarla alle collaborazioni coordinate e continuative, come definite dall'art. 409, n. 3, cod. proc. civ..

Del tutto positiva è invece la valutazione della previsione riguardante la moratoria contributiva.

Inoltre, si evidenzia che la normativa vigente prevede che i pensionati del Fondo lavoratori dipendenti possano ottenere un supplemento di pensione, se continuano a versare all'Inps, nelle varie gestioni, i contributi per periodi di lavoro successivi alla decorrenza della stessa, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento di pensione.

Tale facoltà, per una lacuna normativa, non è prevista per i pensionati della gestione separata che continuano a versare contributi presso altre gestioni (lavoratori dipendenti o gestioni autonome dopo il pensionamento).

Questi soggetti, a causa di un "vulnus normativo", non possono percepire né il "supplemento di pensione", in quanto la Gestione separata Inps non è contemplata dal nostro ordinamento previdenziale quale gestione appartenente all'A.G.O. (assicurazione generale obbligatoria), né la "pensione supplementare", che sussiste soltanto per versamenti contributivi effettuati dopo il pensionamento nella medesima Gestione separata.

Pertanto, allo stato, poiché tali versamenti non sono in alcun modo utilizzabili, andrebbe ipotizzata, per evidenti motivi di equità, la possibilità di estendere anche a tali lavoratori l'accesso al supplemento di pensione mediante una modifica normativa che consenta di aggiungere la Gestione separata Inps, anch'essa obbligatoria, alle altre quattro gestioni previdenziali già previste dal nostro ordinamento pensionistico.

In ogni caso, nell'immediato andrebbe comunque effettuata una modifica normativa che consenta quantomeno la possibilità di ottenere la pensione supplementare di cui alla legge n. 1338/62 anche al pensionato nella gestione separata Inps.

Tali modifiche, oltre ad essere doverose dal punto di vista del rispetto del principio di corrispondenza tra l'obbligo contributivo e la maturazione del diritto ad una prestazione, lo sono anche sotto il profilo etico.

15. In conclusione, dobbiamo rilevare che le misure contenute nel disegno di legge in esame con riguardo al lavoro autonomo non imprenditoriale, per quanto non ancora sufficienti, appaiono certamente animate da un'apprezzabile volontà di valorizzare il ruolo socio-economico del lavoro autonomo nella sua globalità. Al provvedimento – pur ispirato ad una condivisibile logica promozionale del lavoro autonomo – dovranno quindi aggiungersi per il futuro soluzioni a problemi fondamentali di questo mondo, a cominciare dal necessario e ormai indifferibile sfooltimento degli adempimenti fiscali e burocratici che soffocano le professioni. Tra questi ne citiamo uno per tutti :fondamentale definire, anche alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione (si veda, da ultimo, la Sentenza, a Sezioni Unite, n. 9451 del 10 maggio 2016), in modo inequivocabile le caratteristiche dei lavoratori autonomi che sono esclusi dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'autonoma organizzazione. Sebbene, infatti, la giurisprudenza abbia, ormai, sancito questa esclusione, l'area dei requisiti per poter accedere a tale esenzione è tutt'altro che chiara, lasciando molti lavoratori autonomi nel dubbio di rischiare, non pagando il tributo con tutte le incertezze del caso, oppure di pagare per poi presentare istanza di rimborso. Una soluzione potrebbe essere quella di escludere la sussistenza del presupposto di applicazione dell'IRAP per tutti quei lavoratori autonomi la cui attività ruota, sostanzialmente, attorno alla persona del professionista e che utilizzano solo i beni strumentali strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività stessa. In pratica, si potrebbero mutuare, per definire l'esclusione dal tributo, i requisiti individuati per l'accesso al nuovo regime forfetario, a prescindere,

però, dalla soglia di ricavi derivanti dall'attività economica. Un primo importante passo è stato compiuto con la legge di bilancio recentemente approvata, con la riduzione strutturale dell'aliquota contributiva gravante sugli iscritti alla Gestione separata dell'INPS e con la previsione del superamento degli studi di settore. La riforma della previdenza del lavoro autonomo dovrebbe tuttavia subito proseguire con la creazione di una specifica evidenza contabile nell'ambito del bilancio della Gestione separata che chiarisca i tratti essenziali della categoria dei liberi professionisti, in termini numero di iscritti, entità del gettito contributivo ed effettiva spesa per prestazioni previdenziali erogate, consentendo così di misurare con esattezza il peso e le esigenze specifiche di questa vasta platea di lavoro autonomo libero-professionale.

Infine, di fondamentale importanza sarà il superamento di distinzioni e appesantimenti burocratici che determinano incertezze nell'accesso al credito dei professionisti. Tra questi segnaliamo che occorre chiarire una volta per tutte che tutti i professionisti, compresi quelli non organizzati in ordini o collegi, possono accedere ai Confidi. Purtroppo infatti ancora circolano interpretazioni restrittive della Banca d'Italia relative ai confidi vigilati (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, Titolo VII, Capitolo I, Sezione IV) che impediscono alle P.iva professionali di fruirne. Auspichiamo che questo DDI possa accogliere finalmente un chiarimento in tal senso per non ridurre le opportunità per i professionisti soprattutto non ordinistici. Al riguardo, si tratta di introdurre una modifica all'art. 13, commi 1 e 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.